



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera prot. n. 22542 del 2 ottobre 2018, trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 83 del 2 ottobre 2018 ed assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 ottobre 2018 con il n. 0004091-03/10/2018-SC_LIG-T85-A, con la quale il Sindaco del Comune di Arcola (SP) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 44 del 2018 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

PREMESSO IN FATTO:

Con la nota in epigrafe, il Comune di Arcola ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità di autorizzare una mobilità in compensazione tra un dipendente di categoria D, posizione economica D2 (ex VII livello), ed un dipendente di categoria D3, posizione economica D6 (ex VIII livello).

Preliminarmente, l'Ente istante richiama la disciplina normativa della materia, in particolare:

- l'art 30 d lgs 165/2001 rubricato "*passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*";
- l'art 7 D.P.C.M. 325/1988 che sancisce: "*E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di*

corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione";

- l'art. 1, comma 47, l. 30 dicembre 2004 n. 311 che recita: *"In vigore di disposizioni che stabiliscono in regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";*

- la circolare n. 4/2008 ed il parere n. 4 del 19 marzo 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- che hanno precisato che la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo nel caso in cui avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

L'attuale quadro normativo consente, pertanto, la mobilità intercompartimentale all'interno di due diversi blocchi di amministrazioni soggette a regimi di limitazioni delle assunzioni, garantendo la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico finanziari ed impedendo che essa sia esperita come leva per nuove assunzioni di personale (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 53/2010)

Il Comune richiama, infine, l'art 12 CCNL 2016-2018 che prevede un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale per ciascuna categoria, disapplicando di fatto, per la categoria D, la declaratoria allegata al CCNL 31.03.1999.

Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra richiamate, il Comune chiede un parere in merito alla possibilità di autorizzare come compensativa una mobilità tra i due dipendenti appartenenti a differenti categorie e posizioni economiche (rispettivamente categoria D, posizione economica D2 e categoria D3, posizione economica D6).

In caso di risposta positiva al primo quesito, chiede, altresì, *"se la differenza di costo dei due dipendenti (tra posizione D2 e D6) sia imputabile per intero alle risorse stabili del fondo decentrato oppure debba essere finanziata con risorse di bilancio per il differenziale tra la posizione economica D2 e D3 e con le risorse del fondo decentrato per il differenziale D3-D6"*.

-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. Sotto il profilo oggettivo, la stessa è ammissibile, sia pure nei limiti di seguito indicati, poiché riguarda l'interpretazione di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica e relative a vincoli finanziari posti a carico degli enti locali, come tali riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Tuttavia, l'esame del quesito non può che avvenire in via generale ed astratta, rientrando nella sfera di discrezionalità dell'ente l'applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato. Per tale

ragione, questa Corte non può che indicare, sul piano astratto, le coordinate interpretative disciplinanti l'istituto della mobilità in compensazione, mentre fuoriesce dall'ambito dell'attività consultiva la declinazione concreta dei principi enunciati con riferimento alla specifica vicenda rappresentata.

3. Passando la merito della richiesta, il Comune chiede un parere in merito alla possibilità di autorizzare una mobilità per interscambio tra dipendenti appartenenti, rispettivamente, alla categoria D, posizione economica D2, ed alla categoria D3, posizione economica D6.

Sul piano normativo, l'art. 30 comma 1 d.lgs 165/2001 richiede, ai fini della mobilità volontaria, che l'operazione avvenga tra *"dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente"* (cfr., sul punto, Sezione controllo Lombardia delibera n. 342/PAR/2015, che sottolinea la necessaria identità di qualifica funzionale dei dipendenti coinvolti, confermata successivamente da Sezione controllo Puglia, delibera n. 79/PAR/2017).

Con specifico riferimento alla mobilità cd. compensativa, o per interscambio, che fa seguito alla domanda congiunta di trasferimento di due dipendenti, l'art 7 del DPCM 325/1988, richiamato anche dal comune istante, sancisce la necessaria identità di profilo professionale.

Il riferimento all'identità del profilo professionale deve essere interpretato, per gli enti locali, alla luce del sistema di classificazione contenuto nell'art 3 del CCNL 31.03.1999, sulla base del quale il personale degli enti locali viene suddiviso in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B,C e D.

Il presupposto fondamentale per la legittimità dell'operazione in esame è l'osservanza dei limiti di spesa cui gli enti coinvolti sono soggetti. L'art 1, comma 47, l. 311/2004 precisa, infatti, che *"in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*.

Ciò che rileva, pertanto, è che l'operazione sia finanziariamente neutra ai fini assunzionali. Sul punto, si richiama quanto osservato dalla Sezione regionale di controllo Lombardia con delibera n. 373/2012/PAR: *"né la normativa sulla mobilità prevista dal d.lgs. n. 165/2001, né la disciplina di finanza pubblica, che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale, hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all'interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole limitative alle assunzioni. La mobilità, pertanto, può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché, a conclusione dell'operazione, non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale*.

L'operazione deve, pertanto, garantire il rispetto dei vincoli di spesa (cfr. art 1, comma 557, l. 296/2006) con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto solo se la mobilità si traduce in un mero *"spostamento di personale da un'amministrazione ad un'altra ... non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti."* (Sezione controllo Liguria delibera n. 37/PAR/2017, negli stessi termini, cfr. Sezione controllo Piemonte, delibera n. 27/2016/SRCPIE/PAR).

In altri termini, la mobilità in compensazione, al pari della mobilità volontaria, deve garantire la necessaria neutralità ai fini delle assunzioni ai sensi dell'art 1, comma 47, l. 311/2004 e può avvenire solo tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (da intendersi con riferimento al sistema di classificazione di cui all'art 3 CCNL 31.03.1999).

D'altra parte, la più volte richiamata neutralità finanziaria dell'operazione di mobilità si può realizzare solo se entrambi *"gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)"*. (Sezioni Riunite delibera 53/CONTR/2010).

L'accertamento in concreto della corrispondenza dei profili professionali del personale coinvolto nella procedura di mobilità alla luce di quanto previsto dall'art 3 del più volte citato CCNL 31.03.1999, come modificato dall'art 12 CCNL 2016-2018, è materia estranea al perimetro dell'attività consultiva di questa Corte, trattandosi di profili rimessi alla contrattazione collettiva.

Per tali ragioni, il quesito proposto deve essere dichiarato inammissibile limitatamente al profilo sopra indicato.

Infine, l'impossibilità di estendere il vaglio alla fattispecie concreta determina l'inammissibilità del secondo quesito, relativo alle modalità di finanziamento della differenza di costo tra i due dipendenti.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Arcola (SP).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Arcola (SP).

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2018.

Il magistrato relatore
Carmelina Addresso

Il Presidente
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 24 ottobre 2018

Il Funzionario Preposto
Antonella Sfettina